

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «TEEN VOGUE», per prodotti, inter alia, della classe 25 — Domanda di marchio comunitario n. 3529476

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio e segno su cui si fonda l'opposizione: registrazione di marchio in Svezia n. 126124 del marchio denominativo «VOGUE», per prodotti della classe 25; registrazione di marchio in Svezia n. 43934 del segno figurativo «VOGUE», per prodotti della classe 25; registrazione di marchio in Finlandia n. T 199 803 628 del marchio denominativo «VOGUE», per prodotti della classe 25; denominazione commerciale ausiliaria registrata «VO Gue»

Decisione della divisione d'opposizione: accoglimento dell'opposizione per tutti i prodotti controversi

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 del Consiglio.

Ricorso proposto il 21 novembre 2012 — Conrad Electronic/UAMI — Sky IP International (EuroSky)

(Causa T-510/12)

(2013/C 26/128)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Conrad Electronic SE (Hirschau, Germania) (rappresentanti: avv.ti P. Mes, C. Graf von der Groeben, G. Rother, J. Bühling, J. Künzel, D. Jestaedt, M. Bergermann, J. Vogtmeier e A. Kramer)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso: Sky IP International Ltd (Isleworth, Regno Unito)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 20 settembre 2012, procedimento R 1183/2011-4;

— condannare il convenuto alle spese, comprese quelle sostenute nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «Eu-rosky» per prodotti della classe 9 — Domanda di marchio comunitario n. 4 539 896

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: Sky IP International Ltd

Marchio e segno su cui si fonda l'opposizione: marchio nazionale e comunitario denominativo e figurativo «SKY» per prodotti e servizi delle classi 9, 16, 18, 25, 28, 35, 36, 38, 41, 42, 43 e 45

Decisione della divisione d'opposizione: accoglimento dell'opposizione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009

Ricorso proposto il 22 novembre 2012 — NCL/UAMI (NORWEGIAN GETAWAY)

(Causa T-513/12)

(2013/C 26/129)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: NCL Corporation Ltd (Miami, Stati Uniti d'America) (rappresentante: avv. N. Grüger)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), procedimento R 1014/2012-4, del 12 settembre 2012, e rinviare la causa dinanzi alla commissione di ricorso;

— in subordine, annullare la decisione impugnata relativamente ai servizi della classe 39: «Arranging of cruises (Organizzazione di crociere), Cruise ship services (Servizi di navi da crociera), Cruise arrangement (Organizzazione di crociera)» e rinviare la causa dinanzi alla commissione di ricorso;

— condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «NORWEGIAN GETAWAY» per servizi della classe 39 — Domanda di marchio comunitario n. 10 281 939

Decisione dell'esaminatore: rigetto della domanda

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) in combinato disposto con l'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009

Ricorso proposto il 22 novembre 2012 — NCL/UAMI (NORWEGIAN BREAKAWAY)

(Causa T-514/12)

(2013/C 26/130)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: NCL Corporation Ltd (Miami, Stati Uniti d'America) (rappresentante: avv. N. Grüger)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), procedimento R 1017/2012-4, del 12 settembre 2012, e rinviare la causa dinanzi alla commissione di ricorso;
- in subordine, annullare la decisione impugnata relativamente ai servizi della classe 39: «*Arranging of cruises* (Organizzazione di crociere), *Cruise ship services* (Servizi di navi da crociera), *Cruise arrangement* (Organizzazione di crociera)» e rinviare la causa dinanzi alla commissione di ricorso;
- condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «NORWEGIAN BREAKAWAY» per servizi della classe 39 — Domanda di marchio comunitario n. 10 281 905

Decisione dell'esaminatore: rigetto della domanda

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) in combinato disposto con l'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009

Ricorso proposto il 22 novembre 2012 — El Corte Inglés/UAMI — English Cut (The English Cut)

(Causa T-515/12)

(2013/C 26/131)

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: El Corte Inglés, SA (Madrid, Spagna) (rappresentanti: avv.ti E. Seijo Veiguela, J. Rivas Zurdo e I. Munilla Muñoz)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: The English Cut, SL (Malaga, Spagna)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 6 settembre 2012, procedimento R 1673/2011-1, dichiarando che, in applicazione dell'articolo 8, comma 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, il ricorso dell'opponente dinanzi all'UAMI avrebbe dovuto essere accolto e la decisione della divisione dell'opposizione di concessione totale del marchio comunitario n. 8 868 747 «The English Cut» (denominativo) avrebbe dovuto essere revocata;
- condannare la parte o le parti contrarie che si oppongano al presente ricorso alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: The English Cut, SL

Marchio comunitario di cui trattasi: Marchio denominativo «The English Cut», per prodotti della classe 25 — Domanda di marchio comunitario n. 8 868 747

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: La ricorrente

Marchio e segno su cui si fonda l'opposizione: Marchi nazionali e comunitari denominativi e figurativi «El Corte Inglés» per prodotti delle classi 25 e 35